

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3397-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**PIERACCINI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**PRETI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**TOLLOY**)

alla Presidenza il 1° agosto 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce
la Banca Asiatica di Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965

Presentata alla Presidenza il 15 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia ha firmato l'Accordo istitutivo della Banca asiatica di sviluppo il 31 gennaio 1966 a Bangkok. La nostra adesione alla nuova istituzione finanziaria risponde a finalità di duplice ordine.

Da un lato essa si inquadra nella assistenza da noi fornita ai Paesi in via di sviluppo,

sia per i canali bilaterali che per via multilaterale, assistenza divenuta ormai una costante della nostra azione in campo internazionale.

Dall'altro la nostra adesione alla Banca asiatica permetterà una più attiva presenza della nostra industria e del nostro lavoro sul Continente asiatico. È infatti prevedibile che

la Banca asiatica partecipi insieme ad altre istituzioni internazionali, al finanziamento delle più importanti opere civili e dei principali progetti di sviluppo che si inizieranno in Asia nei prossimi anni.

La nostra qualità di membro permetterà automaticamente alle nostre imprese di concorrere all'assegnazione di tali lavori, a parità di condizioni con le imprese degli altri Paesi, e senza necessità di ulteriori finanziamenti da parte nostra.

Per quanto riguarda la portata del disegno di legge in esame, esso prevede un impegno finanziario pari a 20 milioni di dollari; di questa somma la metà sarà versata, in cinque quote annuali uguali, e l'altra metà sarà tenuta a disposizione della Banca (*on call*). Le cinque quote annuali (di un ammontare pari a 2 milioni di dollari) saranno versate per la metà in dollari e per la metà in lire.

Alla nuova spesa a carico del bilancio dello Stato sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

È da sottolineare l'esistenza di motivi che consigliano l'esame il più rapido possibile, del disegno di legge di ratifica da parte del Parlamento.

Infatti, qualora non depositassimo la nostra ratifica entro il 30 settembre 1966, per-

deremmo, ai termini dello statuto, la qualità di membri originari della Banca, dovendo presentare nuova domanda di adesione.

Rimarremmo così esclusi dalla riunione inaugurale della Banca che si terrà alla metà del prossimo mese di ottobre, riunione nella quale verranno elaborati gli importantissimi regolamenti interni (*by laws*) della nuova istituzione.

Rimarremmo altresì esclusi dalla elezione delle cariche direttive, alcune delle quali, in ragione della nostra sottoscrizione, potrebbero essere attribuite ad italiani.

Inoltre la nostra assenza dalla riunione inaugurale della Banca farebbe sì che il capitale sottoscritto dai Paesi non asiatici sarebbe inferiore ai 350 milioni di dollari e questi Paesi, per effetto di una disposizione statutaria, vedrebbero ridotta la loro rappresentanza nel Consiglio dei direttori della Banca da tre a due membri.

Un ritardo nel deposito della nostra ratifica verrebbe quindi a danneggiare anche tutti gli altri Paesi non asiatici che hanno aderito alla nuova istituzione.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, ho l'onore di chiedere a nome della III Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica di sviluppo.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 65 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

La quota della partecipazione italiana al capitale della Banca Asiatica di Sviluppo, indicata nell'Annesso A dell'Accordo, parte B, è elevata a 20 milioni di dollari U.S.A.

ART. 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio Italiano dei Cambi e della Banca d'Italia.

ART. 5.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi e della Banca d'Italia, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare ai due Istituti speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del contro valore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono del-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

ART. 5.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Istituto speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del contro valore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A.

Identico.

Identico.

Identico.

le garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca Asiatica, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

ART. 6.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

ART. 7.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 5, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 6.250.000, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

ART. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio Italiano dei Cambi alla Banca Asiatica, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Istituto stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

ART. 6.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio Italiano dei Cambi si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con il menzionato Istituto finanziario italiano.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.